

#infowelfarebs

n. 23 – febbraio 2020



CISL

CONFEDERAZIONE ITALIANA
SINDACATI LAVORATORI

Legge di Stabilità 2020 Le principali misure per le famiglie

Conosciute correntemente con il nome di “pacchetto famiglia”, fra le misure in questione ve ne sono di nuove, introdotte per la prima volta quest’anno, come per esempio il c.d. “Bonus latte artificiale” e il c.d. “Bonus seggiolini”.

Esaminiamo in questo approfondimento le principali misure, da leggersi in sinergia con quelle vigenti in Regione Lombardia, del “pacchetto famiglia”, al fine di verificarne requisiti, limiti e modalità d’accesso per un eventuale e possibile utilizzo in termini concreti.

BONUS BEBÈ

(L. 160/2019, art. 1, comma 340)

Il cosiddetto “Bonus bebè”, “Bonus nascita” o “Assegno di Natalità”, previsto fin dal 2015 per incentivare la natalità e contribuire alle spese per il sostegno dei figli nati o adottati nel corso dell’anno di vigenza del bonus, è stato confermato anche per il 2020, con alcune novità/modifiche e, fra queste, l’eliminazione del tetto ISEE.

Nello specifico, trattasi di un bonus economico per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, corrisposto fino al compimento del primo anno di età del figlio, ovvero del primo anno di ingresso del bambino nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Possono richiederlo tutti i cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia.

L’importo del bonus, che come detto potrà essere richiesto a prescindere dal reddito familiare, è pari a:

- a) 1.920 euro annui (pari a euro 160 mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia un ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro annui (pari a euro 120 mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno abbia un ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
- c) 960 euro annui (pari a euro 80 mensili) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro annui.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, è previsto un incremento dell’assegno pari al 20% dell’importo dello stesso.

Il bonus, previa richiesta del beneficiario, è erogato mensilmente dall’Inps.

Per la declinazione in concreto del beneficio in relazione all’anno 2020 occorre attendere l’emanazione della relativa Circolare operativa dell’Inps.

BONUS ASILO NIDO

(L. 160/2019, art. 1, comma 343)

Il "Bonus asilo nido" è un'altra delle misure del "pacchetto famiglia", già presente nel nostro ordinamento, viene confermata e potenziata dalla Legge di Bilancio 2020.

L'importo del bonus, infatti, per il 2020 passa da euro 1.500 annui a:

- euro 3.000 annui per i nuclei familiari con ISEE fino a euro 25.000;
- euro 2.500 annui per i nuclei familiari con ISEE superiore a euro 25.000 e inferiore a euro 40.000.

Per le famiglie con fasce di reddito ISEE superiore ai 40.000 euro, il bonus resta invariato a euro 1.500 annui.

Il bonus viene erogato nel limite di spesa annuo indicato dalla legge secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda. In particolare, trattasi di un'agevolazione per la frequenza di asili nido pubblici e privati che può essere corrisposta, previa presentazione della domanda da parte del genitore, per far fronte alle seguenti due situazioni:

1. a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016, per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto contributo asilo nido);
2. a beneficio di bambini di età inferiore a tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).

Il bonus è corrisposto direttamente dall'Inps su domanda del genitore di un minore nato o adottato dal 1° gennaio 2016, in possesso dei requisiti richiesti.

Per la presentazione delle domande relative all'anno 2020, è necessario attendere la Circolare Inps con la quale saranno fornite le relative istruzioni operative per la fruizione del bonus.

BONUS CULTURA

(L. 160/2019, art. 1, comma 357 e 358)

Il c.d. "Bonus cultura" è un contributo economico una tantum per tutti i giovani residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che compiono diciotto anni di età nel 2020.

Il "bonus", già previsto per i neo-diciottenni nel 2019 e nel 2018 nella misura di euro 500 cadauno, è stato confermato anche per il 2020, benché non sia ancora noto l'importo, da definirsi tramite apposito Decreto.

L'agevolazione non sarà erogata in contanti, ma è prevista, per i neo-diciottenni di cui sopra (nell'anno del compimento del loro diciottesimo anno), una Carta elettronica che potrà essere usata per acquistare:

- biglietti per spettacoli dal vivo, teatrali e cinematografici;
- libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale;
- musica registrata;
- prodotti dell'editoria audiovisiva;
- titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Il bonus spetta a tutti i neo-diciottenni del 2020, indipendentemente dalla situazione reddituale della famiglia.

Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

BONUS MAMMA DOMANI

(L. 232/2016, art. 1, comma 353)

Il cosiddetto "Bonus mamma domani" è un premio alla nascita, una tantum di 800 euro, erogato dall'Inps alle madri/future madri, al fine di sostenere le spese relative all'arrivo del bimbo in famiglia. Non sono previsti limiti di reddito per ottenere il beneficio.

Nello specifico, il beneficio è rivolto alle donne in gravidanza o alle madri, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie, regolarmente

presenti e residenti in Italia, che possono fare domanda – per ogni figlio - per uno dei seguenti eventi:

- compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza);
- adozione nazionale o internazionale del minore, ai sensi di legge;
- affidamento preadottivo nazionale o internazionale, ai sensi di legge.

Il bonus, erogato dall'Inps in un'unica soluzione, viene riconosciuto per ogni figlio nato, adottato o affidato in relazione a uno degli eventi di cui sopra (gravidanza, parto, adozione o affidamento) successivi al 1° gennaio 2017 (Vedi oltre per i "termini per presentare la domanda").

Il riconoscimento dell'agevolazione non è automatico: pertanto per ottenere il bonus è necessaria la domanda della beneficiaria.

La domanda può essere presentata anche nel caso in cui la richiedente, pur avendo maturato i 7 mesi di gravidanza, non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un'interruzione della stessa. In questo caso specifico, la domanda deve essere corredata della documentazione comprovante l'evento. In alcuni casi particolari, la domanda per accedere al bonus, può essere presentata anche dal padre. Si tratta dei casi di abbandono del bimbo o affidamento esclusivo del minore al padre, ovvero di decadenza dalla potestà genitoriale o decesso della madre.

La domanda può essere presentata a far data dal compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza) ed entro un anno dal verificarsi dell'evento: che sia nascita, adozione o affidamento, il termine non cambia ed è improrogabile.

Resta inteso che il beneficio in questione è relativo a uno degli eventi previsti per ogni figlio nato e/o adottato: quindi, se viene presentata domanda al compimento del settimo mese di gravidanza, poi non potrà essere presentata una nuova domanda alla nascita del medesimo bimbo; così come, nel caso il bonus venga richiesto per l'affido

preadottivo, non potrà poi essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.

Nell'ipotesi di parto plurimo, il bonus è riconosciuto per ogni figlio. In questo caso, ove la domanda sia stata presentata al compimento del settimo mese di gravidanza, la stessa dovrà essere presentata anche alla nascita, per l'integrazione del premio già richiesto, con l'inserimento dei dati di tutti i bambini nati.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986).

È importante ribadire che non vi sono limiti reddituali per accedere al beneficio e che anche l'importo del bonus, pari a euro 800, è riconosciuto a prescindere dalla soglia ISEE di appartenenza.

BONUS DISPOSITIVI ANTI ABBANDONO (DL 124/2019, art. 52)

Una delle novità contenute nel Decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 è il c.d. "Bonus antiabbandono", chiamato spesso correntemente anche "Bonus seggiolino"..

L'agevolazione in questione consiste in un contributo di euro 30 per ciascun dispositivo di allarme acquistato.

Il bonus sarà erogato fino a esaurimento delle risorse complessivamente stanziare, Non sono previsti limiti di reddito per accedere all'agevolazione.

Le richieste per ottenere il bonus potranno essere presentate telematicamente a far data dal 20 febbraio 2020, registrandosi sulla piattaforma informatica Sogei, accessibile su www.sogei.it o su www.mit.gov.it

Il contributo può essere richiesto da uno dei genitori o da altro soggetto esercente la potestà genitoriale sul bambino che, alla data di acquisto del dispositivo anti abbandono, non deve aver compiuto i 4 anni.

Il bonus è riconosciuto per l'acquisto di un solo dispositivo per ogni bambino.

I buoni spesa verranno emessi secondo l'ordine temporale di arrivo delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse disponibili e

dovranno essere utilizzati entro 30 giorni dall'emissione, pena l'annullamento del buono stesso. In questo caso, è prevista però la possibilità d'inserire una nuova richiesta.

Le richieste dovranno essere presentate prima dell'acquisto del dispositivo.

Il buono consentirà una riduzione di 30 euro sul prezzo di acquisto del dispositivo. È, altresì, previsto il medesimo contributo di 30 euro, sotto forma di rimborso, per chi ha già acquistato il dispositivo prima del 20 febbraio 2020. In questo caso si dovrà fare richiesta telematica entro 60 giorni dal 20 febbraio 2020, allegando la copia dei giustificativi di spesa, scontrino fiscale o fattura, attestante l'acquisto del dispositivo.

Per ottenere il rimborso, il dispositivo acquistato dovrà essere conforme alle specifiche tecniche previste dalla legge.

BONUS LATTE ARTIFICIALE (L. 160/2019, art. 1, comma 456)

Altra novità prevista dalla Legge di Stabilità 2020 è l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di un "Fondo per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno".

È previsto un contributo fino a 400 euro annui per neonato e fino al sesto mese di vita del bambino.

Il bonus in questione è diffusamente chiamato "Bonus latte artificiale", essendo riservato alle mamme che non possono allattare in modo naturale a causa di malattie accertate e che, di conseguenza, devono utilizzare/acquistare dei "sostituti" del latte materno (c.d. "latte artificiale") per nutrire il proprio bambino.

Per poter fare richiesta e accedere in concreto al bonus è necessario attendere il Decreto attuativo del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, atteso entro marzo che dovrà stabilire sia i requisiti economici sia le condizioni patologiche.

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO (L. 160/2019 ART.1, comma 342)

L'intervento nella Legge di Stabilità 2020 ha allungato il congedo di paternità obbligatorio che passa così dai 5 giorni previsti per 2019 ai 7 giorni per il 2020; confermato, invece, in un solo giorno per l'anno 2020, com'era già nel 2019, il congedo di paternità facoltativo.

Per il 2020, le misure in questione sono state confermate nei seguenti termini Il lavoratore dipendente che diviene padre tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 ha diritto al:

- ✓ Congedo obbligatorio: entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, o dall'ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o affidamento nazionali/internazionali, il padre ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per 7 giorni di congedo che possono essere goduti anche in via non continuativa, da richiedere con un anticipo di almeno 15 giorni. Nel caso di fruizione in occasione dell'evento nascita, il preavviso di 15 giorni si calcola sulla data presunta del parto. Tale congedo, che è retribuito al 100% dall'Inps, può essere fruito anche durante il periodo di astensione obbligatoria post partum della madre;
- ✓ Congedo facoltativo: 1 giorno entro il quinto mese dalla data del parto (o dall'ingresso in famiglia/ Italia del minore, in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) a fronte della rinuncia della madre di 1 giorno di astensione obbligatoria. Il preavviso per richiedere il congedo è fissato in almeno 15 giorni. Tale congedo è retribuito al 100% dall'Inps. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all'astensione obbligatoria della madre.

Ricordiamo ai lavoratori papà che il congedo obbligatorio e quello facoltativo possono ancora essere fruiti anche per i figli nati/adottati/affidati nel 2019, in questo caso il padre lavoratore dipendente, entro il quinto mese dalla data del parto (o dall'ingresso in famiglia/Italia del bambino, in caso di adozioni o affidamenti nazionali/internazionali) ha diritto a:

- 5 giorni di congedo obbligatorio;
- 1 giorno di congedo facoltativo (sempre da utilizzarsi in alternativa alla madre per il periodo di astensione obbligatoria).

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA E FONDO PER LA DISABILITA'

(L. 160/2019, commi 330 e 339)

Fra le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2020 ricordiamo inoltre l'istituzione dei seguenti due Fondi:

- il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia" (art. 1, comma 339);
- il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" (art. 1, comma 330).

Il "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia", la cui operatività è prevista dal 2021, è istituito allo scopo di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli.

Il "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza" è finalizzato a dare attuazione a interventi in materia di disabilità nonché al riordino e sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità. Il Fondo ha una dotazione pari a 29 milioni di euro per l'anno 2020, a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Per vedere la concreta operatività del Fondo è necessario attendere l'emanazione degli appositi provvedimenti normativi che daranno attuazione agli interventi a favore della disabilità e della non autosufficienza previsti dal fondo stesso.

Per ulteriori informazioni

"Sportello Welfare" Cisl Brescia

tutti i venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,00

#infowelfarebs

notiziario a cura di Cisl Brescia
Brescia, Via Altipiano d'Asiago 3

tel. 030.3844511

email: ust.brescia@cisl.it